

TI_GERICHTE 16.2002.65 vom 30. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.65

FR: TI_GERICHTE 16.2002.65 du 30 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 16.2002.65 del 30 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 14

giugno 2000 emessa per inserzioni pubblicitarie effettuate per conto della convenuta; che con il querelato giudizio il giudice di pace, preso atto che l'istante non ha sostanziato la sua pretesa né al momento dell'inoltro dell'istanza, alla quale ha allegato unicamente il PE, e tantomeno all'udienza alla quale non ha presenziato, ha respinto l'istanza; che con scritto 2 luglio 2002 l'istante insorge contro il predetto giudizio; che -anzitutto- la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3); che in concreto il contenuto dello scritto 2 luglio 2002 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l'applicazione del diritto, il ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di impugnare la decisione di primo grado; che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la rieiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 2 luglio 2002 di _____ di _____ è nullo. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Comunicazione alla Giudicatura di Pace del Circolo di Carona. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.